

Sconti Irpeg. La Cassazione deve riesaminare i benefici Fondazioni alle Sezioni unite

Sergio Trovato

Ancora incertezze sulle agevolazioni fiscali per le fondazioni bancarie. Il problema della spettanza o meno dei benefici è stato sollevato dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26491 del 17 dicembre 2007, che rimette la questione alle Sezioni unite, nonostante si fossero già pronunciate con la sentenza 27219/2006, richiamata nell'ordinanza.

La giurisprudenza di merito ha assunto una posizione piuttosto rigida sulla concessione

dei benefici fiscali alle fondazioni bancarie. La Commissione tributaria regionale di Firenze, quinta sezione, con la sentenza 45 del 13 ottobre 2006, ha affermato che le fondazioni non hanno diritto a usufruire della riduzione a metà dell'Irpeg. Il giudice toscano ha quindi negato il diritto all'agevolazione fiscale, come ente di assistenza, con la riduzione al 50% dell'aliquota, prevista dall'articolo 6 del Dpr 601/73. Ha inoltre precisato che la normativa applicabile è quella della legge 218/90 e del Dlgs 356/90.

Sempre la Commissione tributaria regionale della Toscana (sentenza 63 del 15 settembre 2005), ha stabilito che l'agevolazione dell'articolo 6 è applicabile anche alle fondazioni bancarie che, per effetto del decreto legislativo 153/99, abbiano adeguato i loro statuti in modo da perseguire prevalenti finalità di interesse pubblico o di utilità sociale. Queste agevolazioni, tuttavia, non sono fruibili retroattivamente. La Commissione tributaria provinciale di Siena (sentenza 43 del 25 settembre 2006) ha confermato la tesi del Fisco che

aveva negato alla fondazione Mps il diritto alla agevolazione fiscale, come ente di assistenza e ha ritenuto caso che alle fondazioni bancarie, nel periodo d'imposta interessato (1998-1999), non spettasse l'agevolazione Irpeg. Per rafforzare la tesi viene richiamato nella sentenza un parere del Consiglio di Stato (105/95), secondo cui le fondazioni bancarie non sono identificabili in nessuno degli enti elencati dalla norma di legge, né nelle fondazioni aventi scopi esclusivamente culturali né negli enti di assistenza. La pronuncia ha poi chiarito che non è invocabile la normativa successiva (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 153/1999) che ha natura innovativa e conferma l'inapplicabilità dei benefici.